



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 97/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21516 del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria

contro

Marco Maccione, nato a La Spezia, il 31 marzo 1974, non costituito.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, il primo referendario relatore

Benedetto Brancoli Busdraghi e il pubblico ministero in persona del vice-procuratore generale Silvio Ronci.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 9 maggio 2024, la Procura ha citato in giudizio Marco Maccione, per sentirlo condannare a risarcire il danno di euro

	58.635,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dal deposito	
	della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio, derivante	
	dall’indebita percezione di contributi erogati dall’Agenzia delle entrate per	
	fronteggiare la pandemia da Covid-19.	
	In particolare, il convenuto, già titolare della ditta individuale “Millemiglia di	
	Marco Maccione”, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di	
	autovetture e motocicli, avrebbe percepito illegittimamente i seguenti	
	contributi:	
	- euro 19.404,00 ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020, richiesto in data 16	
	giugno 2020 e accreditato il 25 giugno 2020;	
	- euro 27.324,00 ai sensi dell’art. 59 del d.l. n. 104/2020, richiesto in data 18	
	novembre 2020 e accreditato l’11 maggio 2021;	
	- euro 11.997,00 ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 41/2021, richiesto in data 30	
	marzo 2021 e accreditato il 9 aprile 2021.	
	Il convenuto avrebbe percepito tali somme modificando artatamente i valori	
	delle vendite relative al 2019, per accentuarne il calo nel 2020 e incrementare	
	l’importo percepibile.	
	La Procura ha evidenziato che la ditta del convenuto è stata dichiarata cessata	
	d’ufficio dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in	
	data 13 ottobre 2020, a seguito di provvedimento del giudice del registro delle	
	imprese n. 1388 del 18 giugno 2020, nonché dall’anagrafe tributaria. Inoltre,	
	l’impresa del convenuto avrebbe abbandonato fin dal 27 gennaio 2017 la sede	
	legale dichiarata, sita a La Spezia in via Severino Ferrari n. 96/98, e il	
	sopralluogo effettuato dalla Guardia di finanza presso la nuova sede, sita a La	
	Spezia in via Manzoni n. 22, avrebbe dato esito negativo.	
	2	

	Dalle dichiarazioni I.V.A. e dall'esame dei relativi registri emergerebbe	
	un'anomala concentrazione di fatture di vendita emesse nei mesi di aprile e	
	giugno 2019 e alcuni degli acquirenti di auto annotati sarebbero soggetti esteri,	
	di cui non sarebbero indicati codice fiscale o partita I.V.A., ostacolandone	
	l'identificazione. Inoltre, alcuni dei soggetti identificati mediante le fatture	
	registrate non risulterebbero intestatari di mezzi acquistati dalla "Millemiglia	
	di Marco Maccione", mentre altri avrebbero acquistato a un prezzo inferiore di	
	quello riportato. Infine, le ricerche condotte sulle banche dati del P.R.A. e della	
	Motorizzazione civile avrebbero rivelato che i 35 veicoli intestati al convenuto	
	sarebbero stati ceduti a persone diverse da quelle indicate nelle fatture.	
	La "Millemiglia di Marco Maccione" avrebbe, inoltre, trasmesso, nel corso del	
	2019, solo 5 fatture elettroniche per complessivi euro 2.180,00. A fronte del	
	dichiarato aumento del volume di affari del 2019, peraltro, non sarebbero stati	
	effettuati versamenti delle imposte dovute e il convenuto, invitato a presentarsi	
	presso la Guardia di finanza per esibire le fatture emesse negli anni 2019 e	
	2020, non avrebbe adempiuto a tale richiesta.	
	Il convenuto Maccione non si è costituito in giudizio.	
	All'udienza del 24 ottobre marzo 2024, il rappresentante del pubblico	
	ministero ha confermato l'atto scritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto.	
	L'atto di citazione risulta essere stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con	
	consegna della comunicazione a mani proprie eseguita dalla Guardia di finanza	
	in data 24 maggio 2024.	
	3	

		Il contraddittorio è stato, dunque, correttamente instaurato.	
	2. Quanto al merito, nell’ambito dell’emergenza pandemica, il legislatore è intervenuto a diverse riprese, anche con provvidenze economiche, mitigando le perdite subite dagli operatori economici in conseguenza delle restrizioni.		
	In particolare, l’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto rilancio), ‘al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»’, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di talune categorie di esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita I.V.A., la cui attività non risultasse cessata alla data di presentazione dell’istanza di contributo.		
	Ai fini di tale contributo, comma quarto ha stabilito che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovesse essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.		
	Per i soggetti che, come il convenuto, avevano riportato ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare del contributo è stato determinato nel 20% della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5, d.l. n. 34/2020), con un minimo di euro 1.000,00 per le persone fisiche (successivo comma 6).		
	L’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. decreto centri storici) ha, successivamente, riconosciuto un contributo a fondo perduto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni		
		4	

	o servizi al pubblico in alcuni comuni, tra cui quello di La Spezia, per i quali	
	l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 ivi	
	realizzato fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei	
	corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.	
	Per i soggetti con ricavi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla	
	data di entrata in vigore del decreto non superiori a euro 400.000,00,	
	l'ammontare del contributo è stato fissato nel 15% della differenza tra	
	l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e	
	il corrispondente valore del mese di giugno 2019, con un minimo di euro	
	1.000,00 per le persone fisiche (art. 59, commi 3 e 4, del d.l. n. 104/2020).	
	Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4, conv. con	
	legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto sostegni) ha previsto, 'al fine di	
	sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da	
	COVID-19', un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti	
	titolari di partita I.V.A., residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che	
	svolgessero attività d'impresa, arte o professione o producessero reddito	
	agrario, la cui attività non risultasse cessata alla data di entrata in vigore del	
	decreto e che non avessero attivato la partita I.V.A. dopo la sua entrata in	
	vigore.	
	La norma ha posto la condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato	
	e dei corrispettivi dell'anno 2020 fosse inferiore almeno del 30% rispetto al	
	corrispondente ammontare medio mensile dell'anno 2019.	
	Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a euro	
	400.000,00, l'entità del contributo è stata determinata nel 50% della differenza	
	tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020	
	5	

	e l'analogo valore medio mensile dell'anno 2019 (art. 1, comma 5, lett. b), del d.l. n. 104/2021).	
	Le disposizioni che precedono hanno, quindi, accordato sostegni in misura proporzionale alle diminuzioni di fatturato subite dagli operatori, raffrontando i livelli dei ricavi pre-Covid con quelli successivi all'inizio delle restrizioni.	
	Il legislatore ha inteso salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del Paese e preservarne la continuità. La specifica destinazione dei contributi al sistema produttivo integra, quindi, gli estremi di un programma pubblicitario, determinando l'insorgenza di un rapporto di servizio tra l'amministrazione e i percettori dei contributi.	
	3. Sulla base del predetto quadro normativo, il convenuto ha chiesto e ottenuto i seguenti contributi:	
	- istanza del 16 giugno 2020, dichiarando un fatturato di euro 97.020,00 nell'aprile 2019 e di euro 0 nell'aprile 2020, ottenendo contributo di euro 19.404,00 ai sensi del Decreto rilancio (immessa presentata tramite l'allora commercialista);	
	- istanza del 18 novembre 2020, dichiarando un fatturato di euro 183.880,00 nel giugno 2019 e di euro 1.720,00 nel giugno 2020, ottenendo un contributo di euro 27.324,00 ai sensi del Decreto centri storici;	
	- istanza del 30 marzo 2021, indicando per il 2019 ricavi complessivi tra euro 100.000,00 ed euro 400.000,00 e un fatturato medio mensile di euro 25.685,00, a fronte di un fatturato medio mensile di euro 1.692,00 nel 2020, ottenendo un contributo di euro 11.997,00, ai sensi del Decreto sostegni.	
	6	

	Tuttavia, alla luce degli elementi raccolti dalla Guardia di finanza, i dati	
	dichiarati dal convenuto relativamente all'andamento aziendale si rivelano non	
	veritieri e risultano aver portato alla percezione di contributi non dovuti. In	
	particolare, risultano smentiti i valori dei ricavi nel 2019, che, come anticipato,	
	rappresentavano la base di calcolo per le provvidenze in esame.	
	In tal senso, non risultano autentici i ricavi riferiti dal convenuto e riportati sul	
	suo registro delle fatture, con particolare riferimento alle fatture emesse per	
	euro 19.680,00 nei confronti di omissis (fatt. del 7 aprile 2019, n. 4), euro	
	2.220,00 nei confronti di omissis (fatt. del 7 aprile 2019, n. 5), euro 10.500 nei	
	confronti di omissis (fatt. del 9 aprile 2019, n. 7), euro 9.580,00 nei confronti	
	di omissis (fatt. n. 13 del 29 aprile 2019), euro 14.640,00 nei confronti di	
	omissis (fatt. del 30 giugno 2019, n. 1/01), euro 39.600,00 nei confronti di	
	omissis (identificata dalla Guardia di finanza in omissis, fatt. n. 16 del 17	
	giugno 2019), euro 31.400,00 nei confronti di omissis (fatt. n. 17 del 17 giugno	
	2019), euro 14.640,00 nei confronti di omissis (fatt. n. 2/01 del 30 giugno	
	2019), euro 36.639,60 nei confronti di omissis (fatt. n. 4/01 del 30 giugno	
	2019) ed euro 19.800,00 nei confronti di omissis (fatt. n. 21 del 30 giugno	
	2019).	
	Sulla scorta delle verifiche condotte dai Militari e delle dichiarazioni rese dai	
	soggetti intestatari delle fatture, con l'eccezione del omissis e del omissis,	
	nessuno di essi risulta aver acquistato un'autovettura dal convenuto nel 2019.	
	Nel dettaglio, nelle sommarie informazioni rese alla Guardia di finanza, hanno	
	espressamente negato di aver acquistato autovetture dal convenuto nel 2019:	
	la omissis (4 novembre 2021), la omissis (8 novembre 2021), il omissis (9	
	novembre 2021), il omissis (10 novembre 2021), il omissis (12 novembre	
	7	

	2021) e il omissis (24 novembre 2019). Inoltre, omissis, coniuge di omissis, ha	
	referito che quest'ultimo avrebbe acquistato un veicolo solo nel 2020 (29	
	novembre 2021).	
	In data 9 novembre 2019, il omissis ha precisato che l'acquisto era avvenuto	
	in data 2 agosto 2019, dunque in un mese diverso da quelli che rilevavano ai	
	fini dei contributi del decreto rilancio e del decreto centri storici.	
	Il 28 ottobre 2021, il omissis ha riferito alla Guardia di finanza di aver	
	corrisposto solamente la somma di euro 1.500,00 per l'acquisto di due veicoli	
	usati e incidentati.	
	Inoltre, nessuna delle predette fatture risulta immessa nel sistema di	
	fatturazione elettronica. Né risultano immesse le fatture nei confronti di	
	omissis per euro 20.800,00 (fatt. n. 22 del 30 giugno 2019), di omissis per euro	
	12.380,00 (fatt. n. 3/01 del 30 giugno 2019) e di omissis per euro 11.712,00	
	(fatt. n. 6/01 del 15 dicembre 2019). Ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del d.lgs.	
	n. 127 del 2015, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, le	
	fatture trasmesse con modalità diverse dal sistema di interscambio si intendono	
	non emesse.	
	In aggiunta, nessuno degli acquirenti delle autovetture del Maccione riportati	
	nella banca dati del Pubblico registro automobilistico ha un nome simile a	
	quelli indicati nelle fatture, con l'eccezione di una vendita alla omissis.	
	L'incongruenza dei ricavi riportati dal convenuto è confermata anche	
	dall'inusuale presenza di picchi di vendite di importo elevato proprio nei mesi	
	di aprile e giugno 2019 (che servivano come base di calcolo per i contributi del	
	decreto rilancio e del decreto centri storici), atteso che, nei restanti mesi	
	dell'anno, consta solamente una fattura non contestata di importo superiore a	
	8	

	euro 10.000,00 (fatt. n. 14 del 2 maggio 2019, per euro 10.800,00).	
	Peraltro, il convenuto ha presentato due dichiarazioni I.V.A. riferite al 2019.	
	In data 25 giugno 2020, egli risulta aver dichiarato un volume d'affari di euro	
	103.496,00. Il Collegio osserva, tuttavia, che il Maccione ha presentato una	
	dichiarazione I.V.A. integrativa in data 16 marzo 2021, in cui, nell'imminenza	
	della presentazione dell'istanza di contributi ai sensi del decreto sostegni, viene	
	riportato un volume d'affari di euro 308.226,00, per l'effetto quasi triplicando	
	il valore dichiarato, con evidente beneficio in relazione alla quantificazione dei	
	contributi del decreto sostegni.	
	In data 6 maggio 2021, la Guardia di finanza, rilevando incongruenze tra il	
	fatturato dichiarato dal convenuto e le risultanze del registro I.V.A. prodotte	
	dal suo commercialista, ha invitato il Maccione a comparire il 17 maggio 2021,	
	munito delle fatture. Tuttavia, a quanto consta, il convenuto non ha	
	ottemperato all'invito, omettendo di rendere chiarimenti sulle discrasie	
	rilevate.	
	Il quadro che precede evidenzia che il Maccione ha presentato istanze di	
	contributi contenenti dati in larghissima parte non veritieri, nella misura in cui	
	consta un minor fatturato per il 2019 pari ad almeno euro 243.591,60, pari a	
	quasi l'80% del valore dichiarato nella dichiarazione I.V.A. del 16 marzo 2021.	
	Inoltre, sulla base delle risultanze della Camera di commercio industria	
	artigianato e agricoltura, l'impresa del convenuto risulta essere stata dichiarata	
	cessata a far data dal 13 ottobre 2020, a seguito di provvedimento del giudice	
	delle imprese n. 1388 del 18 giugno 2020.	
	Il Maccione, pertanto, non aveva comunque i requisiti per accedere ai fondi	
	del Decreto sostegni, riservati alle imprese in attività.	
	9	

	4. Quanto precede rivela che la percezione dei fondi è avvenuta <i>contra legem</i> .	
	L'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate è stata basata sulle	
	dichiarazioni rese dal convenuto o dal suo delegato, che però si sono rivelate	
	non veritiere. Il Maccione ha, così, appreso contributi a cui non aveva diritto.	
	Sono state, per l'effetto, volutamente drenate e sviate risorse destinate a	
	traghetare il sistema economico in forma vitale oltre l'emergenza pandemica.	
	Sono state, così, frustrate le finalità dei contributi in esame.	
	Le proporzioni dell'inganno inficiano in modo radicale la validità delle istanze	
	presentate dal convenuto in relazione ai contributi in esame, comportando la	
	decadenza integrale dalle somme. In tal senso, ricorda il Collegio che, in	
	ossequio a un principio generale, anche l'art. 75 del decreto del Presidente	
	della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che, qualora emerga la non veridicità	
	del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici	
	eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della	
	dichiarazione non veritiera.	
	È stato, pertanto, cagionato all'Agenzia delle entrate un danno corrispondente	
	all'importo indebitamente percepito dal Maccione. Nondimeno, sebbene	
	quest'ultimo risulti aver percepito la somma di euro 58.725,00, può, in questa	
	sede, essere posto a suo carico solamente il minor danno chiesto dalla Procura,	
	pari all'importo di euro 58.635,00.	
	5. Con riguardo all'elemento psicologico, la reiterata dichiarazione e la	
	ripetuta registrazione di informazioni non veritiere in plurime domande	
	rivelano l'intenzionalità della condotta del convenuto, evidentemente tesa, con	
	coscienza e volontà, a maggiorare l'importo dei contributi percepiti. La	
	condotta è, pertanto, connotata dal dolo.	
	10	

	6. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato a rifondere a titolo di dolo	
	la somma di euro 58.635,00, oltre alla rivalutazione ed agli interessi nella	
	misura richiesta dal pubblico ministero.	
	7. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate	
	nel dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la contumacia del sig. Marco Maccione, in premessa specificato;	
	- condanna Marco Maccione a risarcire all'Agenzia delle entrate la somma di	
	euro 58.635,00 (cinquantottomilaseicentotrentacinque/00), oltre alla	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di percezione dei	
	contributi al deposito della sentenza ed agli interessi legali dal deposito della	
	sentenza fino alla data del pagamento;	
	- condanna Marco Maccione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in	
	euro 276,66;	
	- manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.	
	L'estensore	Il Presidente
	Benedetto Brancoli Busdraghi	Piero Carlo Floreani
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 19 novembre 2024	
	Il direttore della Segreteria	
	Elena Asta	
	11	

Firmato digitalmente